

COMUNE DI VILLAGRANCA PIEMONTE

VARIANTE PARZIALE N. 34 AL P.R.G.C. VIGENTE

ai sensi del comma 5, art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.)

PROGETTO PRELIMINARE

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. del / /

Agg. cartografico: 01/2020

Elaborato:

Norme Tecniche di Attuazione
del Centro Storico vigenti – stralcio,
con individuazione delle modificazioni introdotte



Tav:

P6.3_{SVR}

Agg.

00

Scala di riferimento:

Data: Luglio 2021

Archivio: M181_PRE_VAR_P6-3_CS-NTA_SOVR_00

Il Sindaco:

Agostino BOTTANO

Il Segretario Comunale:

dott. Emanuele MATINA

Il R.U.P.:

arch. Silvia RUATA

Il Professionista

arch. Marco PAIRONE

Nota Bene

- ✓ Il testo aggiunto con il **Progetto Preliminare della variante parziale n. 34** è stato indicato in carattere **rosso**, mentre il testo eliminato in carattere **nero barrato**. Ogni modifica inoltre riporta un'annotazione in calce con precisato il numero dell'intervento che l'ha generata

rispetto di tutte le altre condizioni previste ai precedenti punti a), b), c), d), e), f). L'intervento è soggetto a provvedimento autorizzativo o DIA e, se in area Aa, previo parere della Commissione per la tutela e valorizzazione dei beni ambientali ex art 91 bis L.R. 56/77 s.m.i.

6) Nelle aree destinate a parcheggio privato si possono realizzare anche parcheggi pubblici o di uso pubblico su proposta degli operatori privati per il soddisfacimento degli standard indotti, in seguito:

- a) al cambio di destinazione d'uso in attività diverse da quella residenziale (di cui all'art. 5, 3° comma delle presenti norme);
- b) all'attuazione di interventi di rilevante trasformazione (esempio: nuova costruzione, demolizione con ricostruzione) specificatamente individuati nelle schede normative.

7) Gli accessi carrabili alle unità di suolo in cui sono previsti più di 5 posti auto devono essere realizzati con sistemi di apertura automatica a distanza, sempre che questo sia compatibile con il tipo di portone esistente.

ART. 7: INTERVENTI AMMESSI

Art. 7.1: Premessa

Nelle schede normative, riportate all'art. 11 delle presenti Norme Tecniche, sono evidenziati gli interventi ammessi con "provvedimento autorizzativo diretto" con riferimento ai diversi edifici, unità di suolo e ambiti, oltre che gli interventi particolari ammessi con Permesso di Costruire Convenzionato e/o piano di recupero di dimensione specificate nelle stesse schede, subordinate ai vincoli e/o alle prescrizioni nelle stesse sviluppate.

Art. 7.2: Interventi alternativi a quelli previsti nelle schede normative

In alternativa agli interventi previsti nella colonna "interventi ammessi con provvedimento autorizzativo diretto se non altrimenti specificato" delle schede allegata, e limitatamente alla sola Area Ab, è possibile, mediante Piano di recupero esteso almeno all'intera unità di suolo, proporre interventi di Ristrutturazione urbanistica.

Art. 7.3 Progettazioni a carattere innovativo

In caso di progetto concorso, in caso di interventi su edifici con funzione pubblica (a carattere esemplificativo si citano: municipio, sede di banche, edifici museali, biblioteche, chiese, ecc.), in caso di Piani di recupero che prevedano consistenti interventi di svuotamento delle aree, ed in ogni altro caso in cui la proprietà intenda effettuare interventi in deroga a quanto previsto dalle schede allegata alle presenti norme di cui all'art. 11 nonché alle linee guida di progettazione enunciate agli art. 2, 3 e 10, sono ammesse proposte progettuali "a carattere innovativo" in quanto a materiali e forme espressive, che per il loro contenuto di elevata qualità architettonica possano convivere, anche per contrasto, con il contesto storico, architettonico ed urbanistico del centro storico di Villafranca Piemonte.

Tra gli interventi in deroga ammessi sono compresi i singoli interventi di demolizione e ricostruzione fedele (REDR) in sostituzione dell'intervento di ristrutturazione di tipo "A" o "B" per edifici situati all'interno nelle zone Ab previo, oltre a quanto riportato nei successivi commi, il parere vincolante della Giunta Comunale. ¹

Gli interventi suddetti dovranno essere redatti esclusivamente da laureati in architettura e urbanistica. Per la loro approvazione è necessario il parere favorevole della Commissione Edilizia ed il parere vincolante della Commissione ex art. 91 bis e, limitatamente agli immobili vincolati in base al T.U. 490/1999 (in precedenza Legge 1089/1939), anche quello della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici del Piemonte.

L'UMI può essere limitata alla singola unità edilizia ma il progetto deve essere esteso almeno all'intera UDS al fine di valutare l'inserimento nell'ambiente circostante.

Le modalità di rilascio del provvedimento autorizzativo sono quelle proprie previste per ogni singolo intervento come indicato nella Tavola di Progetto "p1" e nelle schede di cui al successivo art. 11.

¹ Modifica introdotta con l'intervento di variante n. 29